

Marca da bollo da € 14,62

Da presentare in duplice copia

AL COMUNE DI
SAN MAURIZIO CANAVESE

OGGETTO: **Domanda di AUTORIZZAZIONE STAGIONALE di esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art. 11 LR 38/2006).**

Il sottoscritto _____
nato a _____ (Prov. di _____)
il _____ Cittadinanza _____
residente a _____ (Prov. di _____)
Via _____ n. _____ CAP _____
telefono _____ Codice Fiscale _____

riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili

non in proprio, ma in qualità di _____
e, come tale, in rappresentanza di _____
con sede legale in _____
Via _____ n. _____ CAP _____
telefono _____ Codice Fiscale _____
costituita in data _____ iscritta al n. _____
del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____

CHIEDE

PER IL PERIODO DAL.....AL.....

il rilascio dell'autorizzazione stagionale di cui all'articolo 11 della Legge Regionale n° 38 del 29 dicembre 2006 per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande **per la/le attività indicata/e nella DIA presentata per la parte sanitaria**, da utilizzare nei locali ubicati in:

premesso che

☐ il sottoscritto titolare dell'impresa individuale

oppure ☐ il Signor che rappresenta la Società in qualità di legale rappresentante oppure attraverso delegato Sig. _____,

ha i necessari requisiti professionali per: (Indicare quali secondo l'elencazione evidenziata in Nota)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 489 C.P.

- ☐ che i locali (se utilizzati) ove ha sede l'attività sono di proprietà del Sig., con sede in, via n., e di averne la disponibilità a titolo di (proprietà, affitto altro ecc.);
- ☐ che l'attività viene svolta in conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitarie;
- ☐ che i locali (se utilizzati) sono conformi ai requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92;
- ☐ di avere inoltrato apposita dia per la parte sanitaria;
- ☐ di avere raggiunto la maggiore età ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte dall'articolo 13, comma 2;
- ☐ di avere assolto degli obblighi scolastici;
- ☐ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 della L.R. n. 38/2006;
- ☐ di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 T.U.L.L.P.S;

Riguardo agli obblighi di cui all'art.12 del TULPS (istruzione dei figli) dichiara
☐ di ottemperare ☐ di aver ottemperato ☐ di non essere soggetto

ALLEGATI:

- ☐ planimetria dei locali (se utilizzati), in scala adeguata, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi comprese le vie di entrata e di uscita;
- ☐ in caso di società: certificato di iscrizione al registro imprese con nulla osta antimafia; (non obbligatorio);
- ☐ altro: (contratti vari) _____

Per accettazione

FIRMA DEL GESTORE

FIRMA DEL DENUNCIANTE

.....

.....

- ☐ Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

↓ a cura dell'Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del
dipendente addetto ↓

COMUNE di SAN MAURIZIO CANAVESE

- ☐ Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha firmato in mia presenza.
data

IL DIPENDENTE ADDETTO

.....

NOTE:

L'articolo Art. 10 (Autorizzazioni temporanee)

1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 non si applicano.
3. Le autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fanno riferimento e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono.
4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.
5. Per le autorizzazioni temporanee vige il divieto di cui all'articolo 7, comma 4.

Estratto dell'articolo 7 comma 4:

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Requisiti professionali da indicare:

- a) aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l'esame finale;
- b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall'articolo 2 della l. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all'entrata in vigore della presente legge;
- c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).
- d) hanno frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione delle leggi regionali di settore ai sensi dell'art. 117 c. 4 del novellato titolo V Cost., avendone superato l'esame finale *
- e) hanno frequentato con esito positivo i corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, per tale intendendosi il caso dei diplomi di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione e titoli equipollenti *
- f) avere presentato prima del 5 gennaio 2007 domanda di iscrizione al REC oppure avere superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al REC

I Punti d) e e) solo fino a quando sarà definito quanto previsto all'articolo 5 comma 4 della LR38/2006:

"La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3, e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 9, della l.r. 28/1999."

ART. 11 T.U.LL.P.S.

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

ART. 92 T.U.LL.P.S.

Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.